

DIRETTIVA 2002/84/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 novembre 2002

che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le direttive in vigore nel settore della sicurezza marittima fanno riferimento al comitato istituito con direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti ⁽⁵⁾ e, in alcuni casi, a un comitato ad hoc istituito dalla pertinente direttiva. Tali comitati erano disciplinati dalle regole fissate con decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁶⁾.
- (2) La decisione 87/373/CEE è stata sostituita dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁷⁾. Le misure richieste per l'attuazione delle direttive in vigore nel settore della sicurezza marittima sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) ⁽⁸⁾, accentra i compiti dei comitati

istituiti dalla pertinente legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo.

- (4) È quindi opportuno modificare le direttive del Consiglio 93/75/CEE, 94/57/CE ⁽⁹⁾, 95/21/CE ⁽¹⁰⁾, 96/98/CE ⁽¹¹⁾, 97/70/CE ⁽¹²⁾, 98/18/CE ⁽¹³⁾, 98/41/CE ⁽¹⁴⁾, 1999/35/CE ⁽¹⁵⁾, e le direttive 2000/59/CE ⁽¹⁶⁾, 2001/25/CE ⁽¹⁷⁾ e 2001/96/CE ⁽¹⁸⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio nel settore della sicurezza marittima al fine di sostituire i comitati esistenti con il comitato COSS.
- (5) È altresì opportuno che le direttive menzionate siano modificate in modo tale che ad esse si applichino le procedure di modifica previste dal regolamento (CE) n. 2099/2002 e le pertinenti disposizioni di tale regolamento intese a facilitare il loro adattamento alle modifiche degli strumenti internazionali richiamati dalla legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo

Obiettivo della presente direttiva è migliorare l'attuazione della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, protezione dell'ambiente marino e condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi:

- a) inserendo un riferimento al COSS;
- b) accelerando l'aggiornamento e agevolando la modifica di tale legislazione alla luce dell'evoluzione degli strumenti internazionali applicabili in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, ai sensi del regolamento (CE) n. 2099/2002.

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 280.

⁽²⁾ GU C 139 dell'11.5.2001, pag. 21.

⁽³⁾ GU C 253 del 12.9.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 13 febbraio 2001 (GU C 276 dell'1.10.2001, pag. 44), posizione comune del Consiglio del 27 maggio 2002 (GU C 170 E del 16.7.2002, pag. 98) e decisione del Parlamento europeo del 24 settembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/74/CE della Commissione (GU L 276 del 13.10.1998, pag. 7).

⁽⁶⁾ GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33.

⁽⁷⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁸⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁹⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 19 del 22.1.2002, pag. 9).

⁽¹⁰⁾ GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 19 del 22.1.2002, pag. 17).

⁽¹¹⁾ GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/75/CE della Commissione (GU L 254 del 23.9.2002, pag. 1).

⁽¹²⁾ GU L 34 del 9.2.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/35/CE della Commissione (GU L 112 del 27.4.2002, pag. 21).

⁽¹³⁾ GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/25/CE della Commissione (GU L 98 del 15.4.2002, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35.

⁽¹⁵⁾ GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 1.

⁽¹⁶⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81.

⁽¹⁷⁾ GU L 136 del 18.5.2001, pag. 17.

⁽¹⁸⁾ GU L 13 del 16.1.2002, pag. 9.